DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 30 giugno 1986

relativa al regime degli scambi tra la Comunità ed i paesi e territori d'oltremare per i prodotti di competenza della CECA

(86/284/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che il titolo I, capitolo 1 della parte seconda della decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), non si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando, tuttavia, che occorre mantenere e intensificare gli scambi di tali prodotti tra gli Stati membri e i paesi e territori;

considerando che la presente decisione lascia del tutto impregiudicato il regime stabilito con la decisione 86/50/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 3 marzo 1986, che definisce, per i prodotti di competenza del trattato CECA, il regime applicabile agli scambi della Spagna è del Portogallo con i paesi e territori d'oltremare (PTOM) (2);

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

I dazi applicabili nella Comunità all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari dei paesi e territori elencati all'allegato I della decisione 86/283/CEE e le tasse di effetto equivalente a tali dazi o la riscossione di tali dazi e tasse, sono sospesi, senza che il trattamento riservato a questi prodotti possa essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono tra loro.

Articolo 2

I suddetti prodotti originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione nei paesi e territori in condizioni analoghe a quelle fissate nel titolo I, capitolo 1 della parte seconda della decisione 86/283/CEE.

Articolo 3

Tra gli Stati membri interessati hanno luogo consultazioni tutte le volte che, secondo uno di detti Stati, l'applicazione delle succitate disposizioni lo richieda.

Articolo 4

Le disposizioni che determinano le regole d'origine per l'applicazione della decisione 86/283/CEE si applicano anche alla presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri decidono di comune accordo sulle eventuali misure di salvaguardia, suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione.

Articolo 6

La presente decisione non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 7

La presente decisione è applicabile fino al 28 febbraio 1990.

Articolo 8

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Articolo 9

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* contemporaneamente alla decisione 86/283/CEE.

La presente decisione entra in vigore contemporaneamente alla decisione 86/283/CEE.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. SMIT-KROES

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 189.